

FONDAZIONE ISTITUTO ONCOLOGICO MARCHIGIANO ONLUS (CON SIGLA I.O.M. ONLUS)

STATUTO

Articolo 1

Costituzione - Denominazione - Disciplina

Per iniziativa dell'ISTITUTO ONCOLOGICO MARCHIGIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con l'adesione dell'Associazione Amici dello IOM di Ancona e dell'Associazione Amici dello IOM di Falconara Marittima, è costituita una Fondazione di diritto privato denominata: "Fondazione Istituto Oncologico Marchigiano ONLUS" in sigla "I.O.M. ONLUS".

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dal DPR n. 361 del 10.02.2000 e dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, e del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.

La Fondazione farà uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo ONLUS.

Tuttavia, qualora la Fondazione non dovesse ottenere la qualifica di ONLUS ovvero ottenuta tale qualifica dovesse perderla per qualsiasi motivo, dalla denominazione sociale verrà eliminato automaticamente, l'acronimo ONLUS, senza dover per questo procedere ad una modifica del presente statuto.

Articolo 2

Sede

La Fondazione ha sede in Ancona in Corso Mazzini, 100.

Articolo 3

Scopi

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, così come definite dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, nei seguenti settori: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza.

In ogni caso, le attività facenti parte dei settori così come sopra indicati, dovranno essere svolte a favore di persone affette da patologie oncologiche. Esse hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della collettività alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociosanitari orientati a dare risposta ai bisogni legati alla patologia oncologica quale si manifesta nelle Marche allo scopo di affrontare nel modo migliore un fenomeno che ha assunto dimensione e rilevanza di carattere notevole.

La Fondazione si propone più in particolare:

- di organizzare l'assistenza domiciliare gratuita ai malati neoplastici e provvedere ad essa;
- di provvedere alla formazione e all'aggiornamento professionale al fine di preparare il personale di assistenza laureato e non, per adeguare le singole competenze ad una realtà operativa specifica, incentrata su considerazioni di ordine clinico, assistenziale e psicologico; tale formazione sarà rivolta al personale volontario e dipendente o che ad altro titolo collaborerà con la Fondazione stessa per il raggiungimento del proprio fine istituzionale;
- di favorire e attuare nel territorio marchigiano interventi diretti alla prevenzione dei

- tumori;
- di realizzare, promuovere e/o intervenire nello studio, nella ricerca e nella cura del cancro con particolare attenzione a quei settori che rappresentano forme particolari nel territorio marchigiano;
- di sensibilizzare l'opinione pubblica e l'istituzione in modo da renderle più consapevoli del fenomeno del cancro nella regione Marche.

Articolo 4

Attività strumentali al perseguimento degli scopi

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) svolgere o supportare l'attività di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, se necessario anche con interventi economici, nei confronti dei malati e delle famiglie che ne abbiano bisogno;
- b) contribuire a titolo di beneficenza, alla promozione, incentivazione, organizzazione ed effettivo svolgimento della ricerca scientifica sulla prevenzione del cancro;
- c) portare un effettivo contributo alla divulgazione della conoscenza dei problemi posti da questa malattia, a livello di opinione pubblica, autorità ed operatori sociali e sanitari;
- d) promuovere la raccolta fondi per il sostegno e la realizzazione delle iniziative di cui sopra ed, in genere, dei propri scopi istituzionali;
- e) preparare, organizzare e promuovere direttamente o indirettamente ogni iniziativa culturale, promozionale ed educativa, compresa la formazione di personale medico, paramedico e infermieristico che verranno impiegati dalla Fondazione per il raggiungimento del proprio fine istituzionale;
- f) istituire premi, distinzioni onorifiche ed altri pubblici riconoscimenti per personalità pubbliche e private che abbiano contribuito, con la loro opera, a perseguire gli scopi della Fondazione e/o si siano distinti in materie nelle quali la Fondazione medesima opera.

In ogni caso, la Fondazione non potrà svolgere attività diversa da quelle istituzionali e da quelle alle stesse direttamente connesse, così come definite, e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 10 del D.lgs. 460/97 e successive integrazioni.

La fondazione si obbliga ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e, come ribadito nei successivi articoli 5 e 20, si obbliga a non distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori, in sede di atto costitutivo:
 1. Cooperativa IOM € 372.000 (valore immobile), €1.000 (valore marchio);
 2. Associazione Amici dello IOM di Ancona €25.000
 3. Associazione Amici dello IOM di Falconara Marittima €2.000e successivamente dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquisiti secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinato alle finalità istituzionali;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può

essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il patrimonio della Fondazione così composto potrà essere accresciuto nella sua consistenza da beni mobili ed immobili nonché da elargizioni fatte da altri enti ed apporti destinati ad incremento del fondo di dotazione.

In ogni caso, è fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, il suo patrimonio (fondi, riserve o capitale) durante la sua vita.

Articolo 6

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici e da privati;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati dai Partecipanti;

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 7

Membri della Fondazione

Sono membri della Fondazione:

- i Fondatori storici ed i Fondatori successivi;
- i Partecipanti;
- gli Aderenti.

Articolo 8

Fondatori storici e Fondatori successivi

Sono Fondatori storici l'Istituto Oncologico Marchigiano Società Cooperativa Sociale ONLUS, l'Associazione Amici dello IOM di Ancona e l'Associazione Amici dello IOM di Falconara Marittima.

Possono divenire Fondatori successivamente alla costituzione, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscono al fondo di dotazione ed annualmente al fondo di gestione nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di amministrazione stesso.

Articolo 9

Partecipanti

Possono divenire Partecipanti tutti coloro che condividendo il presente statuto vengono ammessi a partecipare alla Fondazione su loro richiesta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione indicante il versamento della quota di partecipazione stabilita.

I partecipanti hanno tutti uguali diritti e doveri.

Chiunque desideri partecipare alla Fondazione può farne richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione; il Consiglio provvede all'ammissione con propria deliberazione e successiva annotazione nel libro dei Partecipanti tenuto dal Consiglio stesso.

La delibera del Consiglio che neghi l'ammissione dovrà essere motivata.

I partecipanti alla Fondazione sono tenuti al rispetto dello statuto e ad un comportamento realmente collaborativo verso le attività istituzionali e a non fare cosa alcuna che possa nuocere al buon nome della Fondazione stessa e dei suoi fondatori.

A fronte di tali obblighi essi hanno il diritto all'elettorato attivo e passivo, purché maggiori di età, e ad avere notizia delle attività istituzionali nel rispetto del principio di democraticità ed uguaglianza.

Possono essere esclusi dalla Fondazione i partecipanti che abbiano compiuto atti gravemente lesivi e dannosi alla Fondazione stessa ovvero che sistematicamente non partecipino all'attività istituzionale.

Articolo 10

Aderenti

Sono aderenti coloro che si impegnano fattivamente, a promuovere e dare attuazione all'attività della Fondazione.

Possono essere ammessi come aderenti tutti coloro che intendono prestare la loro opera di lavoro a favore della Fondazione per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Coloro che intendano essere ammessi come aderenti della Fondazione dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione in un libro appositamente istituito.

Gli aderenti possono eleggere un rappresentante con diritto di voto nell'assemblea dei fondatori e partecipanti.

L'Aderente potrà recedere dalla Fondazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, con un termine di preavviso di almeno un mese mentre potrà essere escluso dalla Fondazione l'aderente che abbia compiuto atti gravemente lesivi e dannosi alla Fondazione stessa ovvero che sistematicamente non partecipa all'attività istituzionale.

Articolo 11

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti;
- l'Assemblea degli Aderenti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- l'Organo di indirizzo Tecnico e Scientifico;
- il Comitato Clinico.

Articolo 12

Assemblea dei Fondatori e Partecipanti

L'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti ha poteri generali di indirizzo, ed inoltre nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, e approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo. L'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente della Fondazione mediante lettera

raccomandata a/r inviata al domicilio dei Fondatori, dei Partecipanti e del rappresentante degli Aderenti almeno quindici giorni prima della data della riunione ovvero mediante altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta conoscenza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la conoscenza con almeno tre giorni di preavviso.

L'assemblea dei Fondatori e Partecipanti delibera qualunque sia il numero dei presenti, a maggioranza assoluta dei presenti.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Non vi sono limiti di delega passiva.

Alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti possono intervenire i componenti dell'Organo di Indirizzo Tecnico e Scientifico senza diritto di voto.

Articolo 13

Assemblea degli Aderenti

L'Assemblea degli Aderenti è presieduta dal Presidente della Fondazione ed elegge al proprio interno un rappresentante con diritto di voto nell'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti; il rappresentante eletto diverrà membro del Consiglio di Amministrazione qualora quest'ultimo sia composto da almeno 6 (sei) membri. L'Assemblea degli Aderenti si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata a/r inviata al domicilio degli Aderenti almeno quindici giorni prima della data della riunione ovvero mediante altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta conoscenza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la conoscenza con almeno tre giorni di preavviso.

L'assemblea degli Aderenti delibera qualunque sia il numero dei presenti, a maggioranza assoluta dei presenti.

Non vi sono limiti di delega passiva.

Articolo 14

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri che può variare da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 () compreso il Presidente, secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, salvo revoca in qualsiasi momento ovvero dimissioni, e i suoi membri sono rieleggibili.

Tra i componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere obbligatoriamente eletti almeno tre membri tra le persone indicate dai Fondatori.

Quando il Consiglio sia composto di almeno sei membri, uno dei membri sarà designato dagli aderenti.

Tutte le cariche sono gratuite.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto.

Qualora durante il mandato venga a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio, il Presidente, o in mancanza, il Vice Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di elezione, il quale dovrà provvedervi entro i 60 (sessanta) giorni successivi. Il consigliere così eletto rimane in carica per tutta la durata del Consiglio.

Qualora il titolare del potere di nomina non provveda entro il termine indicato, la sostituzione

avverrà per cooptazione, da parte del Consiglio, e il consigliere così nominato rimarrà in carica fino all'eventuale successiva nomina da parte del titolare stesso.

Il Consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- nominare il Presidente e se del caso un vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- nominare e, per gravi motivi, revocare i componenti dell'Organo di Indirizzo Tecnico e Scientifico;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- deliberare la costituzione di centri di studio e di ricerca, di unità operative e ne regolandone la struttura e l'organizzazione anche mediante eventuali regolamenti;
- provvedere all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, nonché alla nomina e alla dimissione di quello volontario;
- elaborare le eventuali modifiche e integrazioni del presente statuto;
- stabilire periodicamente una eventuale quota che deve essere sottoscritta e versata da coloro che fanno richiesta di essere ammessi a partecipare alla Fondazione;
- nel caso il Patrimonio sia divenuto insufficiente per il raggiungimento dello scopo, o in caso di impossibilità al raggiungimento dell'oggetto sociale, deliberare la devoluzione del Patrimonio residuo nel rispetto di quanto previsto agli articoli 5 e 20 del presente statuto.

Il Consiglio può delegare i propri poteri ad uno o più dei propri componenti, nonché conferire delega specifica per il compimento di singoli atti a componenti o a soggetti esterni.

Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente, o ad uno o più amministratori, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge. In tali casi i componenti e/o i soggetti delegati hanno la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 15

Convocazione e quorum delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno sette giorni di preavviso e, in caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità, con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16

Presidente

Il Presidente dura in carica 3 (tre) esercizi; alla scadenza del mandato, egli conserva i suoi poteri fino alla nomina del nuovo presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede l'Assemblea dei

Fondatori e dei Partecipanti, l'Assemblea degli Aderenti, il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Indirizzo Tecnico e Scientifico, salvo delega, e cura l'esecuzione degli atti deliberati.

Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Il Presidente ha anche il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente coordina l'intera attività di gestione della Fondazione.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione appositamente convocato dal Presidente entro trenta giorni.

Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente o ad altri consiglieri.

Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

Articolo 17

Collegio dei Revisori

L'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti può nominare il Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti. Il Presidente del Collegio deve essere un revisore dei conti iscritto nell'apposito registro.

Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione della Fondazione, in particolare sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adequatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio dei Revisori resta in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati. I membri del Collegio dei Revisori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Organo di Indirizzo Tecnico e Scientifico

L'Organo di indirizzo Tecnico e Scientifico della Fondazione è organo facoltativo ed è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione al quale trasmette i propri pareri ed ha facoltà di presentare proposte, progetti e iniziative. E' composto da non più di dieci membri. I suoi componenti, scelti tra eminenti personalità italiane e straniere nel campo della scienza e della tecnica o di altri settori culturali o sociali, sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti su proposta del Consiglio di Amministrazione e restano in carica per tre esercizi, con possibilità di rinnovo.

L'Organo di Indirizzo Tecnico e Scientifico potrà essere preventivamente consultato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione sulla convenienza ed opportunità e modalità di distribuzione dei carichi di lavoro tra i soggetti coinvolti sul piano operativo nell'espletamento dei servizi assegnati alla Fondazione stessa da parte sia di soggetti privati che di enti pubblici.

Articolo 19

Comitato Clinico

Il Comitato Clinico composto, dagli operatori dell'Assistenza Domiciliare Oncologica qualsivoglia essa sia, fa riferimento all'Organo di Indirizzo Tecnico e Scientifico della Fondazione. La sua vita è regolata da specifico regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio deve essere redatto secondo i principi richiamati dal Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 31 marzo successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti.

L'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti approva definitivamente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo rispettivamente entro il 30 novembre ed entro il 30 aprile.

Il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio, accompagnati dalla Relazione del Revisore/società di revisione, nonché dal verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, devono essere messi a disposizione di tutti i membri dell'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti, almeno quindici giorni prima della data fissata per il Collegio che deve discuterli.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 21

Clausola di mediazione

Qualunque controversia dovesse insorgere fra la Fondazione ed i suoi componenti o tra i partecipanti e terzi in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 28/2010, sarà sottoposta al tentativo di conciliazione presso l'organismo di mediazione e conciliazione "AEQUA Organismo di mediazione civile e commerciale S.r.l." con sede in Ancona, Via Sandro Totti n. 7, in conformità al suo Regolamento di mediazione vigente.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

Articolo 22

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, in caso di mancato accordo di cui all'art. 21 del presente statuto, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte, di cui il secondo nominato entro trenta giorni dalla nomina del primo, ed il terzo, con funzione di Presidente scelto congiuntamente dai due arbitri così designati, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà Ancona.

Articolo 23

Estinzione

In caso di estinzione della Fondazione l'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone gli eventuali compensi, che provvederanno alla liquidazione del patrimonio della Fondazione.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24

Regolamenti e disposizioni integrative

Il presente statuto potrà essere integrato da regolamenti su materie stabilite dal Consiglio di Amministrazione che provvederà alla loro compilazione.

I regolamenti saranno validi dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti.

Articolo 25

Norma transitoria

I primi componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono eletti direttamente in sede di costituzione della Fondazione.

Articolo 26

Norma Finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di fondazioni ed alle disposizioni di leggi speciali.